



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 157 del 5 aprile 2018

“Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli standard regionali – 2018”. Modifiche ed integrazioni alle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 26 luglio 2017”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con il quale sono state fissate le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, con il quale sono state emanate norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali di Stato, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTO il D.P.Reg. 1 ottobre 2015, n. 25: "Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61: "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'art.117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n.107";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 341 dell'1 ottobre 2010 relativa a: "D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 – Art.8, comma 2 – Intesa MIUR, MEF e Regione – Atto dispositivo della Regione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 342 dell'1 ottobre 2010 relativa a: "Decreto MIUR del 15 giugno 2010. Recepimento Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010/2011 – dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 13 settembre 2011 relativa a: "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Approvazione";





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 29 maggio 2013
relativa a: “Decreto Interministeriale dell’11 novembre 2011 di recepimento
dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2012
e Decreto Interministeriale del 23 aprile 2012 di recepimento dell’Accordo
sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 113 del 20 maggio 2014
relativa a: “Aggiornamento 'Linee Guida' per la realizzazione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 10 luglio 2014:
“Modifica 'Linee Guida' per la realizzazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 26 luglio 2017:
“Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione
professionale – Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 10
luglio 2014”;



VISTA la nota prot. n. 21412 del 3 aprile 2018 (Allegato “A”), con la quale
l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale trasmette,
per l'approvazione della Giunta regionale, le “Linee Guida per la
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - Gli
standard regionali – 2018”, che modificano ed integrano le Linee Guida
approvate con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 307/2017,
unitamente alla correlata relazione, prot. n. 19402 del 22 marzo 2018,
predisposta dal competente Servizio e condivisa dal Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, con
in calce le indicazioni integrative del medesimo Assessore, già inserite nelle




REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

suddette Linee Guida;

CONSIDERATO che nella predetta relazione prot. n. 19402/2018 il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale rappresenta la necessità di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale le modifiche ed integrazioni apportate alle precedenti Linee Guida, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 307/2017, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 61/2017 e per l'introduzione al punto 2.2 'Organismi istituzionali che erogano l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale', degli Enti di formazione professionale che non hanno realizzato e completato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 gennaio 2007 e che possiedono i requisiti di cui al Regolamento per l'accreditamento approvato con il citato Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015, n. 25;



CONSIDERATO che lo stesso Dirigente generale nella richiamata relazione prot. n. 19402/2018 rappresenta, altresì, che la modifica ed integrazione del suddetto punto 2.2 consente di aprire a nuovi Enti di formazione professionale accreditati, che non hanno realizzato percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, la possibilità di realizzare l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale, favorendone, altresì, l'inserimento nella 'Rete nazionale delle Scuole Professionali', istituita con l'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 61/2017, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa entità e pari dignità, le Istituzioni Scolastiche Statali o Paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le Istituzioni Formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

prestazioni di cui al Capo III del richiamato decreto legislativo n. 226/2005 e, per i nuovi Enti, al fine di assicurare percorsi formativi triennali e/o quadriennali di istruzione e formazione professionale coerenti con le disposizioni nazionali e regionali, l'apertura alla realizzazione dell'offerta di istruzione e formazione professionale deve essere preceduta da azioni condivise direttamente con gli Istituti Professionali di Stato, mediante co-progettazione dei percorsi formativi da parte degli Enti e degli Istituti stessi, monitorati da questi ultimi, al fine di verificare in modo costante e condiviso la piena rispondenza dei percorsi formativi proposti dagli Enti ai livelli essenziali di cui agli Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, sanciti in sede di Conferenza Stato – Regioni per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi in argomento di cui al citato decreto legislativo n.226/2005, recepiti dalla Regione Siciliana con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n.190/2013;



CONSIDERATO, infine, che nella stessa relazione, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale rappresenta che l'azione di accompagnamento consentirà agli Enti di acquisire le competenze per redigere in autonomia progetti di istruzione e formazione professionale e per valutare l'efficacia e la coerenza delle metodologie adottate con gli obiettivi di innalzamento del livello culturale e di sviluppo delle capacità, delle competenze di base (Asse dei linguaggi, Asse storico sociale, Asse matematico, Asse scientifico tecnologico) e tecnico professionali e che, pertanto, il punto 2.2 delle Linee Guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale sarà integrato dal seguente punto:



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

2) gli Enti di formazione professionale:

2 a) che hanno realizzato e completato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 gennaio 2007, in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 'Accreditamento degli Enti di formazione professionale – Requisiti';

2 b) che non hanno realizzato e completato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 gennaio 2007, in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 'Accreditamento degli Enti di formazione professionale – Requisiti'. In tal caso al fine di assicurare percorsi formativi triennali e/o quadriennali di istruzione e formazione professionale coerenti con le disposizioni nazionali e regionali, gli Enti di formazione professionale devono prioritariamente realizzare e concludere un percorso formativo triennale e/o quadriennale di istruzione e formazione professionale con il conseguimento della Qualifica e/o Diploma di Tecnico co-progettato con un Istituto Professionale di Stato nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Decreto dell'11 novembre 2011 del MIUR di recepimento dell'Accordo del 27 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni e, il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, con appositi provvedimenti definisce le procedure e le modalità di attuazione dei percorsi co-progettati; nonché dalla modifica, apposta in calce alla predetta relazione prot. n. 19402/2018 dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di seguito riportata:

'L'Amministrazione si riserva, altresì, in corso di istruttoria, la possibilità di prevedere, in via sostitutiva, eventuali aggregazioni tra Enti già in possesso di autorizzazione ed Enti richiedenti nuovo accesso';





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, la Giunta regionale, nel condividere le modifiche ed integrazioni delle Linee Guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nei termini sopra esplicitati, reputa opportuno che le predette vengano integrate come di seguito specificato: Enti in possesso dell'accreditamento standard da almeno cinque anni e che ogni Ente potrà avviare i percorsi di istruzione e formazione professionale in argomento con un numero quantitativamente limitato di corsi;

RITENUTO di condividere la superiore proposta concernente le modifiche ed integrazioni alle 'Linee Guida' per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, con le specificazioni emerse nel corso della seduta odierna;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere le modifiche ed integrazioni alle 'Linee Guida' per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 26 luglio 2017, in conformità alla proposta contenuta nella relazione del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale prot. n.19402 del 22 marzo 2018, ed agli atti alla stessa acclusi, trasmessi con nota dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale prot. n. 21412 del 3 aprile 2018, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione, con le specificazioni emerse nel corso della seduta odierna.

Il Segretario

Il Presidente

JT

BUONISI



MUSUMECI



Repubblica Italiana




Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

Prot. n. 21412 del 4 APR 2018

OGGETTO: Trasmissione delle "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – Gli standard regionali - 2018" modifiche ed integrazioni alle Linee guida approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 307 del 26/07/2017.



Alla Segreteria di Giunta
Palazzo D'Orleans

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto
Palazzo D'Orleans


LORO SEDI

Si trasmettono, in allegato, per l'approvazione con Delibera di Giunta di Governo le "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – Gli standard regionali - 2018", che modificano ed integrano le Linee guida approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 307 del 26/07/2017 e la correlata relazione prot. n. 19402 del 22/03/2018, ad eccezione dello schema di atto deliberativo, predisposta dal competente Servizio e condivisa dal Dirigente Generale, con in calce le indicazioni integrative Assessoriali, già inserite nelle suddette linee guida.

Tanto premesso si chiede, a Codesta Spett.le Segreteria di Giunta, l'inserimento nell'ordine del giorno della prossima seduta.

4/4/2018 St. 3

Am.



Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Viale Regione Siciliana, 33 – Palermo



IL SEGRETARIO
Buonh.



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
Servizio VIII – Scuole Statali

Prot. n. 1902

Palermo, 22 marzo 2018

OGGETTO: Modifica Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 307 del 26/07/2017.

All'Assessore dell'istruzione e
della formazione professionale
Ufficio di Gabinetto
Sede

Si rappresenta la necessità di sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale la modifica e integrazione delle *Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale* - approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 307 del 26/07/2017 a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e per l'introduzione al punto 2.2 "Organismi istituzionali che erogano l'offerta formativa di leFP", degli Enti di formazione professionale che non hanno realizzato e completato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 gennaio 2007 e che possiedono i requisiti di cui al Regolamento per l'accreditamento approvato con Decreto Presidenziale 01/10/2015, n. 25.

La modifica ed integrazione del punto 2.2 consente di aprire a nuovi Enti di formazione professionale accreditati, che non hanno realizzato i percorsi sperimentali di leFP, la possibilità di realizzare l'offerta formativa di leFP. favorendone, altresì, l'inserimento nella "Rete nazionale delle Scuole Professionali istituita con l'art.7 comma 3 del D. L.vo n.61/2017 di cui fanno parte nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le Istituzioni Scolastiche Statali o Paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le Istituzioni Formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D. L.vo 17 ottobre 2005, n. 226.

Per i nuovi Enti, al fine di assicurare percorsi formativi triennali e/o quadriennali di leFP coerenti con le disposizioni nazionali e regionali, l'apertura alla realizzazione dell'offerta di leFP deve essere preceduta da azioni condivise direttamente con gli Istituti Professionali di Stato, mediante co-progettazione dei percorsi formativi da parte degli Enti e degli Istituti Professionali di Stato, monitorati da questi ultimi al fine di verificare in modo costante e condiviso la piena rispondenza dei percorsi formativi proposti dagli enti ai livelli essenziali di cui agli Accordi del 27/07/2011 e del 19/01/2012 sanciti in sede di Conferenza Stato – Regioni per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, recepiti dalla Regione Siciliana con deliberazione di Giunta n. 190 del 29 maggio 2013.

L'azione di accompagnamento consentirà agli enti di acquisire le competenze per redigere in autonomia progetti leFP e per valutare l'efficacia e la coerenza delle metodologie adottate con gli obiettivi di innalzamento del livello culturale e di sviluppo delle capacità, delle competenze di



IL SEGRETARIO

base (Asse dei linguaggi, Asse storico sociale, Asse matematico, Asse scientifico tecnologico) e tecnico professionali.

Pertanto il punto 2.2 delle linee Guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale sarà integrato del seguente punto:

2) gli enti di formazione professionale :

2 a) che hanno realizzato e completato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 gennaio 2007, in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo "Accreditamento degli Enti di formazione professionale - Requisiti";


2 b) che non hanno realizzato e completato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 gennaio 2007, in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo "Accreditamento degli Enti di formazione professionale - Requisiti". In tal caso al fine di assicurare percorsi formativi triennali e/o quadriennali di leFP coerenti con le disposizioni nazionali e regionali, gli enti di formazione professionale devono prioritariamente realizzare e concludere un percorso formativo triennale e/o quadriennale di leFP con il conseguimento della Qualifica e/o Diploma di Tecnico co-progettato con un Istituto Professionale di Stato nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Decreto dell' 11 Novembre 2011 del MIUR di recepimento dell'Accordo del 27 luglio 2011 e ss.mm.ii. Con appositi provvedimenti il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale definisce le procedure e le modalità di attuazione dei percorsi co-progettati.

Si allega schema di atto deliberativo con cui si modificano e integrano le Linee Guida approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 307 del 26/07/2017.

Il Dirigente del Servizio
(Giuseppa Picone)




Il Dirigente Generale
(Gianni Silvia)




① Pomo è frutto con la modalità di apice esplicita :

" L'Assessorato si riserva, altresì, in caso di inibizione, la possibilità di procedere, in via sostitutiva, a eventuali approvazioni tra Enti per il potenziamento e autorizzazione di Enti rilevanti nuovi accessi -


L'Assessore
Roberto Lagalla



IL SEGRETARIO



Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale
Gli standard regionali

Regione Siciliana Dipartimento
dell'Istruzione e della Formazione Professionale

2018




IL SEGRETARIO

✓

Sommario

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	pag. 3
2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (leFP).....	pag. 5
2.1 Definizione del Sistema Regionale di leFP.....	pag. 6
2.2 Organismi istituzionali che erogano l'Offerta Formativa di leFP.....	pag. 7
2.3 Articolazione dell' Offerta Formativa di leFP.....	pag. 7
3 CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI leFP.....	pag. 8
3.1 Accredimento degli Enti di Formazione Professionale - Requisiti.....	pag. 8
3.2 Accredimento degli Istituti Professionali.....	pag. 8
3.3 Repertorio dell' Offerta Regionale di leFP - Standard Formativi e Professionali.....	pag. 9
3.4 Modalità di Aggiornamento del Repertorio dell'Offerta Regionale di leFP.....	pag. 12
4 STANDARD FORMATIVI/PROFESSIONALI DEI PERCORSI leFP.....	pag. 12
5 STANDARD RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI di leFP.....	pag. 13
5.1 Percorsi Triennale/Quadriennali.....	pag. 13
5.2 Indicazioni per la formazione dei corsi.....	pag. 14
5.3 Percorsi Triennali di sussidiarietà Complementare.....	pag. 14
5.4 Percorsi Triennali di sussidiarietà Integrativa.....	pag. 15
5.5 Qualifiche di Operatore del benessere e Operatore delle lavorazioni artistiche in regime di convenzione.....	pag. 17
5.6 Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti.....	pag. 17
5.7 Corso annuale per l'accesso all'Esame di Stato per gli Studenti che conseguono il Diploma di Qualifica Quadriennale.....	pag. 17
5.8 Alunni diversamente abili.....	pag. 17
5.8.1 Tipologie del PEI e rapporto con percorso di qualifica.....	pag. 18
5.8.2 Tipologie di PFI riferite alla capacità lavorativa.....	pag. 18
5.8.3 Stage di alunni d.a.	pag. 18
6 STANDARD MINIMI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI leFP e CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE..	pag. 18
6.1 Il Processo di Valutazione degli Apprendimenti.....	pag. 18
6.2 Certificazione dei Percorsi.....	pag. 19
6.3 Modelli di Certificazione.....	pag. 20
7 VALIDITA' DELL'ANNO FORMATIVO e ORGANIZZAZIONE PROVE FINALI.....	pag. 21
7.1 Obbligo di frequenza.....	pag. 21
7.2 Esami di Qualifica Professionale Triennale/Quadriennale Professionale.....	pag. 21
7.3 Commissione d'Esame.....	pag. 23
7.4 Composizione del Voto d'Esame.....	pag. 24
7.5 Rilascio dell'Attestato di Qualifica Professionale o Diploma di Tecnico Professionale.....	pag. 24
7.6 Esami per i candidati con disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento.....	pag. 25
7.7 Esami di qualifica per i candidati esterni e gli alunni dei corsi serali e delle sezioni carcerarie degli istituti professionali.....	pag. 25
8 PASSAGGI RECIPROCI TRA IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE e IL SISTEMA e DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE e PASSAGGI INTERNI AL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	pag. 26
8.1 Passaggi interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale.....	pag. 26
8.2 Raccordi fra Canali Formativi Differenti.....	pag. 26
8.2.1 Passaggi dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione... ..	pag. 26
8.3 Il Processo di riconoscimento dei Crediti Formativi.....	pag. 27
8.3.1 Composizione della Commissione per gli Enti di Formazione.....	pag. 27
8.3.2 Composizione della Commissione per le Istituzioni Scolastiche....	pag. 27
9 DISPOSIZIONE FINALE.....	pag. 28



1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nella stesura del presente documento si è tenuto conto:

- degli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
- dello Statuto della Regione Siciliana concernente la competenza della Regione in materia di istruzione;
- della Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 15 gennaio 2004 sugli standard formativi delle competenze di base;
- dell'Accordo in Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi;
- del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, capo III contenente "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi alle 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali triennali;
- della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 622 e il successivo D.M. 139/2007 e relativo allegato tecnico, concernenti l'Obbligo di Istruzione;
- dell'Accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione Siciliana, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale, il Dirigente Generale del Dipartimento Agenzia per l'impiego ed il Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo ai Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale;
- dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 5 Febbraio 2009 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, relativi alle 19 figure in esito ai percorsi triennali di leFP;
- del D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, "Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale";
- dell'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, con il quale si dà avvio alla messa a regime dei percorsi triennali e quadriennali di leFP, recepito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca con Decreto Ministeriale del 29 maggio 2010;
- della Direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca del 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87; della Delibera n. 341 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1 ottobre 2010, con la quale è stato stabilito che gli Istituti Professionali di Stato, funzionanti nel territorio della Regione Siciliana, a decorrere dal 1 settembre 2011, possono realizzare l'offerta formativa sussidiaria prevista dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87;
- della Delibera n. 342 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1 ottobre 2010, con la quale è stato recepito il sopra citato Accordo del 29 aprile 2010;
- dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante




- l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- delle Linee Guida della citata Intesa che definiscono le caratteristiche dell'offerta sussidiaria che gli Istituti professionali possono svolgere, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e alla previsione contenuta al comma 3 dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
 - del Decreto del MIUR n° 4 del 18.01.2011 che recepisce il contenuto dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le province e le Comunità montane nella seduta del 16 Dicembre 2010;
 - dell'Accordo territoriale tra l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e l'USR, sottoscritto in data 26 gennaio 2011, per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 15 marzo 2010 n. 87;
 - dell'Atto integrativo all'Accordo territoriale del 26 gennaio 2011 per l'attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale da parte degli istituti professionali statali per il conseguimento delle qualifiche di operatore delle imbarcazioni da diporto, operatore alla riparazione dei veicoli a motore, operatore ai servizi di vendita, operatore dei servizi logistici, operatore delle lavorazioni artistiche e operatore del benessere e relativo atto integrativo prot. n.36630 del 21 maggio 2015.
 - dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27.07.2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - della Delibera della Giunta regionale della Regione Siciliana n° 231 del 13.09.2011 che definisce le Linee Guida regionali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale;
 - del Decreto 11.11.2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che recepisce l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;
 - del Decreto 23.04.2012 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che recepisce l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 19.01.2012 riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale;
 - della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n° 190 del 29.05.2013 di recepimento degli Accordi di cui ai punti precedenti;
 - del Documento di indirizzo del Comitato delle Regioni approvato in Conferenza unificata nella seduta del 20.02.2014 riguardante "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale".
 - della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n° 113 del 20.05.2014 di recepimento del Documento di indirizzo del Comitato delle Regioni approvato in Conferenza unificata nella seduta del 20.02.2014 riguardante "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale".



- del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazione dalla Legge 8 novembre 2013, n.128;
- della Circolare Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione n. 34 prot. n. 930 del 1 aprile 2014 indirizzata ai Dirigenti Generali degli Uffici Scolastici Regionali - Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2014/2015 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale;
- dell'Atto integrativo all'Accordo territoriale per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali paritari funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 15/3/2010 n. 87 (D.D.G. 36630 del 21/5/2016);
- dell'Accordo territoriale per la realizzazione a partire dall'anno scolastico 2014/15 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/3/2010 n. 87 (D.D.G. 2855 del 29/5/2016);
- del Decreto Presidenziale 1° ottobre 2015 n. 25 in G.U.R.S. n. 44 del 30 ottobre 2015 "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7/5/2015 n. 9 - Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale";
- della Circolare Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione n. 34 prot. n. 930 del 1 aprile 2014 indirizzata ai Dirigenti Generali degli Uffici Scolastici Regionali - Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2014/2015 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale;
- delle Linee Guida dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale n. 212 del 10 luglio 2014;
- dell'Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale" Repertorio agli atti 158 del 24/9/2015;
- del Protocollo d'intesa tra il MLPS e la Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale del 13/1/2016;
- D.A. 2570 del 26 maggio 2016, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, denominato Repertorio delle qualificazioni (Rq), quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni regionali di cui al Decreto 30 giugno 2015 ed in coerenza con il Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, di cui al d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.
- Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Si è, altresì, tenuto conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito dei percorsi triennali sperimentali integrati, attivati nella Regione Sicilia a seguito dell'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;
- della natura di integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale;
- dell'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione Europea;
- della riforma del sistema educativo nazionale introdotta dalla legge n. 53/2003 che ha determinato la ridefinizione della struttura del secondo ciclo, articolato in sistema dell'istruzione secondaria superiore e sistema dell'istruzione e formazione professionale identificando quale canale distinto, ma parallelo e comunicante, il sistema integrato di Istruzione e Formazione Professionale.



2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (leFP)

Il principale riferimento per lo sviluppo dei sistemi educativi, oggi, è la strategia di Europa 2020 fondata sull'investimento in politiche educative che, innalzando le conoscenze e le competenze di tutti, garantiscano la piena fruizione dei diritti di cittadinanza e la partecipazione attiva e responsabile allo sviluppo di un'economia sempre più basata sulla conoscenza. In particolare la Raccomandazione del Consiglio Europeo sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico evidenzia come "L'istruzione e la formazione professionale possono motivare all'apprendimento, dare agli studenti maggiore flessibilità, mettere in atto una pedagogia più appropriata e rispondere meglio alle aspirazioni dei giovani" sottolineando come l'abbandono scolastico "rappresenti una perdita di opportunità per i giovani e di potenzialità per la società e l'economia".

Pertanto, il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale deve:

- promuovere il raggiungimento del successo formativo, rafforzando le potenzialità e le competenze di ciascuno;
- costruire un sistema educativo che si basi sia sul dialogo sociale sia sulla responsabilità, sull'autonomia e sulla qualità dei diversi attori istituzionali e formativi;
- valorizzare il rapporto tra cultura del lavoro e cultura umanistica/scientifica/tecnologica al fine di creare un rapporto positivo tra sistema formativo e mondo del lavoro;
- sostenere l'organicità dell'offerta di istruzione e formazione sul territorio per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, garantendo un'efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse;
- individuare i luoghi formativi, che rappresentano contesti nei quali i diversi soggetti esercitano la loro autonomia culturale e professionale, coerentemente con le esigenze e le specificità territoriali;
- favorire l'utilizzo della flessibilità curricolare, organizzativa e didattica nella costruzione di percorsi coerentemente curvati con riferimento ai bisogni formativi del territorio;
- assicurare la stabilità del sistema formativo in collegamento con il mondo del lavoro e caratterizzato da una flessibilità che migliori l'inserimento nella realtà lavorativa tipica del territorio;
- sostenere e rafforzare l'identità peculiare del sistema di istruzione e formazione professionale in base al profilo educativo, culturale e professionale (PECeP) che garantisce risultati equivalenti al termine dei percorsi.

Le presenti Linee Guida definiscono il Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale finalizzato al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza esclusiva delle Regioni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e ss.mm.ii.

2.1 Definizione del Sistema Regionale di leFP

La definizione di un sistema regionale di leFP è funzionale al raggiungimento delle finalità del sistema, valorizzando tutte le risorse a disposizione, in ottemperanza alla normativa vigente in materia. Nello specifico, l'articolazione del Sistema regionale risponde alla necessità di operare su due livelli di intervento:

- a) il livello intersettoriale ed organizzativo, attraverso l'integrazione tra scuole e istituzioni formative, in una prospettiva di cooperazione per il raggiungimento di obiettivi comuni secondo standard di efficacia ed efficienza, anche allo scopo di conseguire risultati significativi in termini di riduzione della dispersione scolastica;
- b) il livello curricolare, attraverso l'integrazione, nei percorsi di educazione formale, tra sapere teorico e sapere pratico-operativo all'interno dei curricula, sostenendone l'arricchimento con opportunità formative (attraverso stage/tirocini formativi, attività laboratoriali, ecc.) più vicine al mondo del lavoro. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale si configurano come offerta formativa sul territorio regionale, la cui unitarietà è garantita:



- a) dal conseguimento da parte degli studenti delle competenze previste per l'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/07;
- b) dalle modalità di rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali previsti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005 e ss.mm.ii. regolamentate dalla Regione con il presente atto;
- c) dal rilascio della certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, con riferimento alle competenze relative agli assi culturali di base di cui al D.M. n. 139/07;
- d) dai raccordi organici tra i soggetti formativi in modo tale da rendere reversibili i percorsi degli allievi, per consentire orientamento in itinere e passaggi assistiti, al fine di evitare che scelte precoci possano condurre ad insuccessi o abbandoni.

Il perseguimento delle finalità del sistema si sviluppa secondo le seguenti linee di azione:

- a) competenze di base e prevenzione della dispersione: tale linea prevede azioni mirate al sostegno motivazionale, all'orientamento, al recupero delle competenze di base, compreso il ricorso a percorsi personalizzati che prevedano metodologie attive, partecipative e laboratoriali;
- b) professionalizzazione: tale linea deve prevedere azioni di arricchimento e approfondimento del curricolo relativo alle competenze tecniche e professionali specifiche della figura in esito al percorso, con particolare ricorso all'utilizzo di laboratori/stage, di simulazioni e metodologie che facilitino l'orientamento, la conoscenza del mondo del lavoro, la costruzione di una immagine realistica della professionalità, al fine di realizzare scelte consapevoli nella prosecuzione del percorso di crescita personale e lavorativa.

2.2 Organismi istituzionali che erogano l'offerta formativa di leFP

Gli organismi che erogano l'offerta formativa di leFP sono le seguenti Istituzioni Formative accreditate:

- 1) gli istituti professionali statali e paritari che possono fornire percorsi di qualifica di leFP in regime di sussidiarietà sulla base del D.P.R. n. 87/2010 e dell'Accordo Territoriale tra Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 26 gennaio 2011(ss.mm.ii) e relativo atto integrativo prot. n.36630 del 21 maggio 2015 e sulla base del D.L.vo n.61/2017;
- 2) gli enti di formazione professionale :
 - 2 a) che hanno realizzato e completato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 gennaio 2007, in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo "Accreditamento degli Enti di formazione professionale - Requisiti";
 - 2 b) che non hanno realizzato e completato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 gennaio 2007, in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo "Accreditamento degli Enti di formazione professionale - Requisiti". In tal caso al fine di assicurare percorsi formativi triennali e/o quadriennali di leFP coerenti con le disposizioni nazionali e regionali, gli enti di formazione professionale devono prioritariamente realizzare e concludere un percorso formativo triennale e/o quadriennale di leFP con il conseguimento della Qualifica e/o Diploma di Tecnico co-progettato con un Istituto Professionale di Stato nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Decreto dell' 11 Novembre 2011 del MIUR di recepimento dell'Accordo del 27 luglio 2011 e ss.mm.ii.. L'Amministrazione si riserva, altresì, in corso di istruttoria, la possibilità di prevedere, in via sostitutiva, eventuali aggregazioni tra Enti già in possesso di autorizzazione ed Enti richiedenti nuovo accesso. Con appositi provvedimenti il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale definisce le procedure e le modalità di attuazione dei percorsi co-progettati.

2.3 Articolazione dell'offerta Formativa Regionale di leFP

L'offerta formativa regionale di leFP si sviluppa in:



- a) percorsi formativi quadriennali finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico (EQF4) corrispondente a quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Il conseguimento del Diploma di Tecnico e' subordinato al possesso della Qualifica di Operatore del corrispondente al percorso di leFP;
- b) percorsi formativi triennali finalizzati al conseguimento di una Qualifica professionale (EQF3) corrispondente a quanto previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che costituisce il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- c) corsi annuali per l'accesso all'Esame di Stato di cui al D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011.

Possono avere accesso ai primi anni dei percorsi di leFP i giovani di età inferiore ai 18 anni, al primo settembre di ogni anno scolastico formativo, in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione.

I percorsi formativi sono rivolti ai giovani in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione e consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale previsto dalla normativa vigente.

Nell'ambito dei percorsi in oggetto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione si fa riferimento ai risultati di apprendimento (D.M. n. 139/07), alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2006) e alle competenze, conoscenze ed abilità elencate, per ogni figura professionale, negli allegati dell'Accordo del 29 aprile 2010 e ss.mm.ii.

3. Criteri di Accreditemento degli Enti di Formazione Professionale e degli Istituti Professionali per la Realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Gli Enti di Formazione Professionale possono realizzare i percorsi di leFP solo se specificatamente accreditati (Macrotipologia A- Obbligo di Istruzione e Formazione) per l'erogazione dell'offerta formativa di cui al Decreto Presidenziale 1 ottobre 2015 n. 25, pubblicato nella G.U.R.S. n. 44 del 30 ottobre 2015.

3.1 Accreditemento degli Enti di Formazione Professionale - Requisiti

In conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P. 25/2015 sopra citato, gli Enti di Formazione risultano accreditati per i percorsi di leFP se posseggono i seguenti requisiti:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani. Tali requisiti devono risultare dallo Statuto dell'organismo;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a fare acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007;
- c) applicare il C.C.N.L. per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'art. 1 del predetto Decreto Interministeriale;
- d) prevedere, in relazione ai saperi ed alle competenze di cui all'art. 1, comma 2, del predetto Decreto Interministeriale:
 - per l'area formativa delle competenze di base, l'utilizzazione di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado o di personale in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, magistrale o specialistica inerente l'area di competenza;
 - per l'area formativa delle competenze tecnico-professionali, l'utilizzazione di docenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o in possesso di qualifica professionale coerente con il percorso di leFP o, in mancanza dei predetti titoli; in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa almeno quinquennale nell'area, di competenza adeguatamente documentata.



- e) prevedere relazioni stabili con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
- g) disporre, al momento delle disposizioni vigenti, di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani;
- h) essere in regola con il pagamento delle spettanze ai dipendenti, ivi compresi le ritenute fiscali e gli oneri previdenziali ed assistenziali;
- i) disporre di sedi di direzione e di erogazione stabili e continuative per garantire l'intero percorso formativo triennale e/o quadriennale;
- j) nei comuni montani, nelle isole minori e nelle aree non servite da soggetti accreditati all'erogazione dei percorsi di leFP sono consentite eventuali sedi di erogazione occasionali. Si intende per sede occasionale la sede che soddisfi il requisito a2 di cui all'allegato A del D.P. 25/2015, la cui disponibilità garantisca il regolare svolgimento dell'intero anno formativo.

3.2 Accreditamento degli Istituti Professionali

Gli Istituti Professionali, in relazione alle proprie attività istituzionali, tra cui lo svolgimento dei percorsi di leFP in regime di sussidiarietà integrativa e/o complementare, non sono soggetti all'accREDITAMENTO. Gli Istituti Professionali presentano, in ogni caso, apposita istanza per il rilascio degli estremi identificativi e per l'inserimento nell'apposito elenco di cui all'art. 17, comma 3, del D.P. 25/2015.

3.3 Repertorio dell'offerta Regionale di leFP - Standard Formativi e Professionali

L'offerta di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana si basa sul "Repertorio Nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale" (di seguito Repertorio), costituito dai percorsi di qualifica e di Diploma professionale, riconducibili a figure di differente livello relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili regionali sulla base del fabbisogno e delle vocazioni del territorio.

Detto Repertorio si riporta nel presente documento e ne costituisce parte integrante.


Nello specifico, nel contesto dei livelli essenziali dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, ai sensi del D. Lgs. n. 226/05, artt. 18 e 27, c. 2, lett. a) e della L. 40/07, art. 13, c. 1-quinquies, il Repertorio è costituito dall'insieme delle qualifiche e dei diplomi riconducibili a "figure di differente livello, articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio". Per Figura si intende uno standard assunto a livello di sistema Paese e costituisce un aggregato di competenze tecnico-professionali caratterizzanti, declinate in rapporto alle attività più significative identificate a partire dai processi di lavoro, riconducibili alle aree economico-professionali definite a livello nazionale. La figura può comprendere indirizzi, i quali costituiscono diversi orientamenti formativi che rappresentano una caratterizzazione del processo della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione. La figura e l'indirizzo sono descritti tenendo conto della corrispondenza dei titoli in uscita dai percorsi con i livelli previsti dal Quadro Europeo delle Qualifiche.

L'Accordo del 29 aprile 2010 e le successive integrazioni hanno ridefinito le sottoelencate figure professionali, nonché i relativi standard formativi delle competenze tecnico-professionali di riferimento nazionale per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e ss.mm.ii..

Visto il D.A. n. 2570 del 26 maggio 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

FIGURE PROFESSIONALI PER I PERCORSI TRIENNALI

ID Profilo	Denominazione Profilo	Denominazione Indirizzo	Area Professionale	Sotto-Area Professionale
17	OPERATORE AGRICOLO	ALLEVAMENTO ANIMALI DOMESTICI	AGROALIMENTARE	Agricoltura, silvicoltura e pesca



17	OPERATORE AGRICOLO	COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE ED ORTOFLORICOLE	AGROALIMENTARE	Agricoltura, silvicoltura e pesca
17	OPERATORE AGRICOLO	SILVICOLTURA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	AGROALIMENTARE	Agricoltura, silvicoltura e pesca
18	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA	SERVIZI DEL TURISMO	TURISMO E SPORT	Servizi Turistici
18	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA	STRUTTURE RICETTIVE	TURISMO E SPORT	Servizi Turistici
13	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA		SERVIZI COMMERCIALI	Servizi di distribuzione commerciale
19	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	RIPARAZIONE PARTI E SISTEMI MECCANICI E ELETTROMECCANICI DEL VEICOLO A MOTORE	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
19	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	RIPARAZIONI DI CARROZZERIA	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
12	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE		SERVIZI COMMERCIALI	Area comune (inclusiva dei servizi alle imprese)
14	OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI		SERVIZI COMMERCIALI	Trasporti
20	OPERATORE DEL BENESSERE	ACCONCIATURA	SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi alla persona
20	OPERATORE DEL BENESSERE	ESTETICA	SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi alla persona
9	OPERATORE DEL LEGNO		MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	Legno e arredo
51	OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE		AGRO-ALIMENTARE	Agricoltura, silvicoltura e pesca
10	OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO		MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
21	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	PREPARAZIONE PASTI	TURISMO E SPORT	Servizi turistici
21	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	SERVIZI DI SALA E BAR	TURISMO E SPORT	Servizi turistici
15	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE		AGRO-ALIMENTARE	Produzioni alimentari



[Handwritten signature]

1	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO		MANUFATTURIERA E ARTIGIANATO	TAC (Tessile Abbigliamento Calzature) e Sistema Moda
2	OPERATORE DELLE CALZATURE		MANUFATTURIERA E ARTIGIANATO	TAC (Tessile Abbigliamento Calzature) e Sistema Moda
8	OPERATORE DELLE ALVORAZIONI ARTISTICHE		MANUFATTURIERA E ARTIGIANATO	Vetro ceramica e materiali da costruzione
3	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE		MANUFATTURIERA E ARTIGIANATO	Chimica
7	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI		MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
4	OPERATORE EDILE		MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Edilizia
5	OPERATORE ELETTRICO		MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
6	OPERATORE ELETTRONICO		MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
22	OPERATORE GRAFICO	MULTIMEDIA	CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Stampa ed editoria
22	OPERATORE GRAFICO	STAMPA E ALLESTIMENTO	CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Stampa ed editoria
11	OPERATORE MECCANICO		MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica


FIGURE PROFESSIONALI PER I PERCORSI QUADRIENNALI

ID Profilo	Denominazione Profilo	Area Professionale	Sotto-Area Professionale
24	TECNICO AGRICOLO	AGRO-ALIMENTARE	Agricoltura, silvicoltura e pesca
26	TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	SERVIZI COMMERCIALI	Servizi di distribuzione commerciale

43	TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO	TURISMO E SPORT	Servizi per le attività ricreative e sportive
34	TECNICO DEI SERVIZI D'IMPRESA	SERVIZI COMMERCIALI	Area comune (inclusiva dei servizi alle imprese)
37	TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	TURISMO E SPORT	Servizi turistici
35	TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR	TURISMO E SPORT	Servizi turistici
36	TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI	SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi alla persona
33	TECNICO DEL LEGNO	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	Legno e arredo
42	TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	AGRO-ALIMENTARE	Produzioni alimentari
23	TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	TAC (Tessile Abbigliamento Calzature) e Sistema Moda
38	TECNICO DELL'ACCONCIATURA	SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi alla persona
32	TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	Vetro ceramica e materiali da costruzione
39	TECNICO DI CUCINA	TURISMO E SPORT	Servizi turistici
28	TECNICO EDILE	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Edilizia
29	TECNICO ELETTRICO	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
30	TECNICO ELETTRONICO	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
31	TECNICO GRAFICO	CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	Stampa ed editoria
40	TECNICO IMPIANTI TERMICI	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
27	TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
25	TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica
41	TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE	MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

3.4 Modalità di Aggiornamento del Repertorio dell'offerta Regionale di IeFP

Il Quadro degli Standard Professionali e il Repertorio dell'offerta formativa regionale (profili, classificazione e denominazione dei percorsi e delle certificazioni) mantengono un carattere aperto e sono soggetti a periodico aggiornamento rispetto:



- a) alle trasformazioni socio-economiche del contesto territoriale siciliano;
- b) al processo di definizione a livello nazionale di un quadro univoco per l'interazione e la leggibilità dei diversi sistemi territoriali di leFP, con particolare riferimento ai lavori del Tavolo Unico Nazionale attivato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e che coinvolge il M.I.U.R., il coordinamento delle Regioni e le Parti Sociali e che ha il compito di definire il sistema nazionale degli standard minimi formativi, professionali e di riconoscimento e certificazione delle competenze.

All'aggiornamento e alla revisione del quadro degli standard regionali provvede periodicamente il Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, sentito il Tavolo Tecnico di Lavoro di cui al D.D.G. n. 1532 del 14 aprile 2011 e ss.mm.ii.

4 Standard Formativi/Professionali dei Percorsi del Sistema Regionale di leFP

La definizione degli standard formativi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, rappresenta un elemento fondamentale per la costruzione del sistema di leFP, finalizzato alla trasparenza, alla comparabilità e alla trasferibilità delle qualifiche rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri. Tali standard si basano su quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 23 aprile 2008 - EQF (European Qualification Framework) in riferimento ai seguenti concetti:

- conoscenze: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
- abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
- competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
- Gli standard formativi fanno quindi riferimento ai seguenti documenti:
- per le competenze di base e di cittadinanza, all'allegato 1 del D.M. n. 139/07, nell'ambito del quale vengono raccolte, suddivise su quattro assi culturali, le competenze funzionali all'obbligo di istruzione fino al termine del primo biennio dei percorsi di Istruzione secondaria superiore (tali competenze vengono approfondite nel terzo anno dei percorsi di leFP). I quattro assi culturali sono: l'asse dei linguaggi, l'asse matematico, l'asse scientifico-tecnologico e l'asse storico-sociale;
- per le competenze tecnico-professionali, agli standard previsti dall'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 e ss.mm.ii.

5. Standard Relativi all'organizzazione dei Percorsi di leFP

5.1 Percorsi Triennali / Quadriennali

I percorsi di leFP di durata triennale sono articolati in un biennio finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e in un terzo anno a conclusione del quale si consegue l'Attestato di Qualifica professionale relativo alla figura/profilo scelto, titolo idoneo sia per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro sia per la prosecuzione al 4° anno dei percorsi a conclusione del quale si consegue il Diploma di Tecnico, prosecuzione al 5° anno per il conseguimento del Diploma di Scuola Tecnico. L'eventuale rientro da parte dell'allievo nel sistema di Istruzione è previsto secondo quanto indicato nel paragrafo 8.2.1 "Passaggi dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione" delle presenti Linee guida.



Ciascuna annualità ha una durata di 1.089 ore in una della due classi del biennio e di 1.056 ore annue negli altri due anni, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. b, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 modificato dall'art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013. Le 1.056 ore comprendono:

- a) un'area relativa allo sviluppo delle competenze di base il cui obiettivo è quello di fornire ai giovani una adeguata preparazione attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) così come previsto dagli allegati 1 e 2 del D.M. n. 139/2007;
- b) un'area relativa allo sviluppo delle competenze tecnico - professionali, così come previsto dal Repertorio. In tale area, a partire dal secondo anno, si realizzeranno attività di stage, laboratori di simulazione aziendale, alternanza scuola-lavoro, con la finalità di integrare reciprocamente le attività formative d'aula con esperienze svolte nella concreta realtà dell'organizzazione di lavoro e di impresa.

Al termine di ciascuna annualità è prevista un'apposita valutazione/scrutinio.

A conclusione del secondo anno gli studenti conseguono la certificazione di competenze attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010 e dell'Accordo in Conferenza Unificata Stato - Regioni del 28 ottobre 2004.

A conclusione del percorso triennale è, invece, previsto l'esame finale per il conseguimento della "Qualifica professionale", titolo che certifica:

- il consolidamento delle conoscenze e competenze di base;
- la capacità di utilizzare competenze di processo in relazione alle tecniche e alle metodologie presenti nell'area professionale di riferimento;
- la formazione culturale di cittadinanza.

A conclusione del percorso quadriennale è, invece, previsto l'esame finale per il conseguimento del Diploma di Tecnico, titolo che si differenzia dall'Operatore per.

- la tipologia/ampiezza delle conoscenze;
- la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche;
- il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività;
- la tipologia del contesto di operatività;
- la presenza di ulteriori specializzazioni;

oltre che, più in generale, per le modifiche di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e di autocorrezione.

5.2 Indicazioni per la formazione dei corsi


Il numero minimo degli iscritti alla prima annualità dei percorsi di leFP non è inferiore a 22 unità, fatta salva la normativa nazionale vigente in materia. Tale numero può essere ridotto a 20 unità in ragione della presenza di alunni diversamente abili e di attivazione di percorsi in aree particolarmente disagiate a livello territoriale (comunità montane o piccole isole o nelle aree non servite da soggetti accreditati all'erogazione dei percorsi di leFP).

Per le classi articolate il numero minimo degli iscritti è pari a 12 unità.

5.3 Percorsi Triennali di Sussidiarietà Complementare

Relativamente all'offerta formativa di tipo complementare, che fa riferimento al repertorio di cui al punto 3.3, gli Istituti Professionali e gli Enti di Formazione devono attenersi al monte ore annuale riportato nella seguente tabella:

Aree formative	Assi culturali				
		1° anno	2° anno	3° anno	totali
Competenze di	linguaggi	132	132	132	396



base	matematico	66	66	66	198
	Scientifico-tecnologico	132	132	66	330
	Storico sociale e cittadinanza	165	132	99	396
	Geografia generale e economica	33 (in una delle classi del biennio)			
Competenze tecnico professionali	Materie dell'Area di indirizzo	561	429	462	1.452
	Stage/Laboratorio/Simulazione Aziendale/Alternanza	0	165	231	396
totale		1.089	1.056	1.056	3.168

Le Istituzioni scolastiche e gli Enti di Formazione Professionale, possono, all'interno del quadro orario strutturato nella tabella precedente e nell'ambito della propria autonomia, variare il monte ore previsto utilizzando una flessibilità tra le Aree Formative pari al 10% e una flessibilità all'interno delle singole Aree Formative pari al 20%.

5.4 Percorsi Triennali di Sussidiarietà Integrativa

Con l'Accordo Territoriale siglato il 26 gennaio 2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ed il successivo Atto integrativo all'Accordo Territoriale sottoscritto il 20 Aprile 2011, si è dato seguito alle indicazioni di cui al Capo II delle Linee guida, allegate all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, in materia di Offerta sussidiaria di percorsi di leFP da parte degli Istituti professionali della Regione, adottata con D.M. 4/2011 (Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale).

Con riferimento al Repertorio regionale, di cui al D.A., n. 2570 del 26 maggio 2016, le qualifiche attivabili in regime di sussidiarietà integrativa o complementare, ai sensi del citato Accordo Territoriale del 26 gennaio 2011 e successive integrazioni con specifico riferimento alla tabella 1 (tabella di riferimento delle qualifiche professionali leFP agli indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali) dell'allegato A al D.M. 4 del 18.1.2011, sono:

- 1) Operatore dell'abbigliamento (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 2) Operatore delle calzature (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 3) Operatore delle produzioni chimiche (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 4) Operatore edile (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 5) Operatore elettrico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali e indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica);
- 6) Operatore elettronico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali e indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica);
- 7) Operatore grafico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali, settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
- 8) Operatore del legno (settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);



Buon

- 9) Operatore meccanico (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica);
- 10) Operatore di impianti termoidraulici (Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali e indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica);
- 11) Operatore della ristorazione (settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera);
- 12) Operatore ai servizi di promozione e accoglienza (settore Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera);
- 13) Operatore amministrativo segretariale (Settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
- 14) Operatore della trasformazione agroalimentare (Settore Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale);
- 15) Operatore agricolo (Settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale);
- 16) Operatore delle imbarcazioni da diporto (settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali);
- 17) Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica);
- 18) Operatore ai servizi di vendita (settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
- 19) Operatore dei sistemi e dei servizi logistici (settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali);
- 20) Operatore delle lavorazioni artistiche (industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali);
- 21) Operatore del mare e delle acque interne (settore industria e artigianato indirizzo produzioni industriali e artigianali e indirizzo manutenzione e assistenza tecnica);

Qualifiche:

I codici delle 21 qualifiche triennali, più Operatore del benessere, sono:

- 1) IPQA - OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
- 2) IPQB - OP. DEL LEGNO
- 3) IPQD - OP. DELLA RISTORAZIONE
- 4) IPQE - OP. AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
- 5) IPQF - OP. AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
- 6) IPQG - OP. AI SERVIZI DI VENDITA
- 7) IPQH - OP. DEI SISTEMI E SERVIZI LOGISTICI
- 8) IPQI - OP. DELLA TRASFORMAZIONE AGRO/ALIMENTARE
- 9) IPQJ - OP. AGRICOLO
- 10) IPQC - OP. DEL MONT.GIO E MANUTEN.NE DI IMBARCAZIONE DA DIPORTO
- 11) IPQK - OP. DELLE CALZATURE
- 12) IPQL - OP. DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
- 13) IPQM - OP. ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
- 14) IPQP - OP. MECCANICO
- 15) IPQN - OP. ELETTRICO
- 16) IPQO - OP. EDILE
- 17) IPQQ - OP. DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
- 18) IPQS - OP. DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE
- 19) IPQR - OP. ELETTRONICO
- 20) IPQT - OP. GRAFICO
- 21) IPQU - OP. DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI



22) IPQV - OPERATORE DEL BENESSERE.

In particolare le Istituzioni scolastiche, data la particolare struttura della sussidiarietà integrativa, assumono le relative delibere degli OO.CC. nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) assicurare una solida preparazione di base che abbia come riferimento primario i traguardi formativi previsti dall'obbligo di istruzione e formazione (D.M. 139/2007);
- b) assicurare una preparazione professionale che consenta la spendibilità su tutto il territorio nazionale dei titoli regionali con riferimento agli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nell'Allegato 2 all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- c) favorire un solido legame con il contesto socio-economico del territorio di riferimento;
- d) prestare massima attenzione all'intreccio tra competenze proprie delle qualifiche con abilità e competenze di cui alle Linee Guida - Direttiva 65/2010 di cui all'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 87 del 15 Marzo 2010.

Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa gli istituti professionali assicurano, come soglia minima, per gli insegnamenti e le attività di indirizzo, le previste ore di ordinamento secondo la tabella seguente:

<i>Area delle Competenze tecnico professionali</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>
<i>Materie e attività caratterizzanti il profilo professionale</i>	<i>396</i>	<i>396</i>	<i>561</i>

Al fine di favorire il pieno conseguimento delle competenze professionali attese nel profilo in uscita, le Istituzioni scolastiche utilizzeranno di norma le quote di autonomia di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. 87/2010 e del D.L.vo n. 61/2017, per il potenziamento delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e professionalizzanti, nel rispetto dei criteri di cui al punto 2.2 delle Linee Guida allegate all'Intesa del 16 dicembre 2010 nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 64 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e delle previsioni di cui all'Accordo Territoriale del 26.1.2011, che non prevede ulteriori oneri a carico delle parti sottoscrittenti per la sussidiarietà di tipo integrativo.

Per quanto attiene alla flessibilità di cui al comma 3, lettera c, dell'art. 5 del D.P.R. 87/2010 la stessa va riferita alle attività e agli insegnamenti di indirizzo e del D.L.vo n. 61/2017.

5.5 Qualifiche di Operatore del benessere e Operatore delle lavorazioni artistiche in regime di convenzione.

Le qualifiche di operatore del benessere e operatore delle lavorazioni artistiche potranno essere rilasciate sulla base di specifiche convenzioni tra l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale e gli Istituti Professionali e gli ex istituti d'arte Statali e Regionali.

Il rilascio della convenzione resta subordinato all'espressione di un parere di conformità dei piani di studio da parte di un comitato paritetico composto da rappresentanti della Regione e rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale.

5.6 Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti

Nell'ambito dei percorsi di leFP le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di Formazione Professionale, attivano Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo degli Apprendimenti (Larsa). Questi laboratori rappresentano lo strumento utile a favorire processi di apprendimento personalizzati e di recupero o sviluppo delle competenze oggetto degli standard del percorso formativo.

L'articolazione oraria di tali laboratori verrà disciplinata dall'Amministrazione Regionale con appositi provvedimenti.

In particolare i Larsa sono volti alle seguenti finalità:

- a) recuperare le conoscenze di base e riequilibrare i livelli degli apprendimenti;
- b) approfondire le conoscenze acquisite;



c) implementare e valorizzare le eccellenze.

d) erogare moduli compensativi

5.7 Corso Annuale per l'accesso all'Esame di Stato per gli Studenti che conseguono il Diploma di Qualifica Quadriennale

Per gli studenti che hanno conseguito il Diploma di qualifica quadriennale e che intendano proseguire nel percorso di istruzione per il conseguimento del Diploma quinquennale di Istruzione Superiore, la Regione Siciliana, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, definisce forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Enti di Formazione professionale finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato ai sensi del D.M n. 4/2011 - capo III.

5.8 Alunni diversamente abili

Propedeutica all'inserimento degli alunni d.a. nei percorsi IeFP è la seduta del consiglio di classe (docenti curricolari e docente di sostegno specializzato con titolo valido ai sensi del DPR 970/75 e della DM 249/10), in comune con l'equipe multidisciplinare dell'ASP territorialmente competente e con i genitori degli alunni d.a., per l'esame della Diagnosi Funzionale (d'ora in avanti indicata come DF).

Nella stessa o in successiva riunione, i medesimi soggetti, redigono e approvano il Profilo Dinamico Funzionale (d'ora in avanti indicata come PDF) dal quale emergono le abilità dell'alunno al fine di definire la programmazione didattico-educativa e formativa.

L'organizzazione educativa e formativa viene sintetizzata in due documenti programmatici:

- 1) Piano Educativo Individualizzato - PEI, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- 2) Progetto di Formazione Individualizzata - PFI, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale, sotto forma di piano triennale - da verificare ed aggiornare con cadenza annuale - volto a predisporre il percorso formativo dell'alunno.

Entrambe le programmazioni, documenti PEI e PFI, sono sempre suscettibili di revisione e di modifica in itinere, non sono compartimenti stagni, è sempre possibile modificarli su quanto programmato, alla luce degli obiettivi raggiunti o non raggiunti e sempre previa delibera del consiglio di classe, sentita l'equipe multidisciplinare dell'ASP, con l'approvazione dei genitori.

5.8.1 Tipologie del PEI e rapporto con il percorso di qualifica

Dall'esame della documentazione si individua uno dei tre percorsi didattici sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

- a.1 se la diversa abilità, o il DSA, consente di deliberare una programmazione curricolare con obiettivi semplificati o minimi, ma conformi agli obiettivi della classe (cfr. art. 15 c.2 e c.3 dell'OM n. 90/01);
- b.1 se dall'esame della documentazione sanitaria risulta una disabilità tale da introdurre una programmazione parzialmente differenziata (cfr. art. 15 c.4 dell'OM n. 90/01);
- c.1 se dall'esame della documentazione sanitaria risulta una disabilità tale da ricorrere ad una programmazione totalmente differenziata (cfr. art. 15 c.4 dell'OM n. 90/01).

5.8.2 Tipologie di PFI riferite alla capacità lavorativa

- a.2 Se dall'esame della documentazione sanitaria risultano abilità tali da permettere un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell'ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE o DIPLOMA DI TECNICO, previsto al punto 3 delle Linee Guida; l'allievo, nel corso degli studi, seguirà attività di stage e/o laboratoriale e/o di alternanza scuola-lavoro.
- b.2 Se dall'esame della documentazione sanitaria risultano abilità tali da permettere un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell'ATTESTATO DI COMPETENZE PROFESSIONALI O TECNICHE, utile ai fini del collocamento lavorativo, che dovrà essere compilato con quanto ha maturato l'allievo in termini di specifiche competenze - declinate in abilità e conoscenze - afferenti alla qualifica professionale di riferimento, secondo quanto contenuto nel "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Regione Sicilia" adottato con DDG n. 3478 del 25.07.2013; l'allievo, nel corso degli studi, seguirà attività di stage e/o laboratoriale e/o di alternanza scuola-lavoro.



c.2 Se dall'esame della documentazione sanitaria risultano abilità tali da permettere un percorso formativo finalizzato al conseguimento dell'ATTESTATO DI FREQUENZA DEL PERCORSO FORMATIVO, nel quale verranno riconosciuti crediti formativi utili ai fini del passaggio dall'Ente regionale di formazione all'Istituto statale, per il completamento dei 5 anni di frequenza scolastica, con la presenza imprescindibile dell'insegnante specializzato di sostegno.

5.8.3 Stage di alunni d.a.

Le attività di stage e/o di laboratorio e/o di alternanza scuola-lavoro, nelle quali l'eventuale tutoraggio sia preferibilmente affidato dell'insegnante specializzato di sostegno, possono svolgersi con la massima flessibilità circa i tempi e le modalità deliberate dal consiglio di classe; si terrà conto delle esigenze igienico-sanitarie, di sicurezza, di spostamento nonché delle condizioni socio-economiche dell'alunno accertate dagli specialisti dell'ASP.

6. Standard Minimi del Processo di Valutazione dei Percorsi di leFP e Certificazione delle Competenze

Nell'ambito del sistema regionale di leFP, elemento centrale è costituito dalla valutazione degli apprendimenti. Il processo di valutazione è efficace laddove prevede la definizione dei livelli di apprendimento in relazione agli obiettivi prefissati nonché misura i progressi realizzati di anno in anno dallo studente durante il percorso complessivo di crescita.

6.1 Il Processo di Valutazione degli Apprendimenti


La valutazione si sviluppa, quindi, secondo le seguenti macro-dimensioni;

- valutazione formativa, ovvero verifica delle conoscenze ed abilità a supporto delle competenze, con la finalità specifica di rilevare le informazioni sulle modalità di apprendimento per comprendere come si sta modificando la mappa cognitiva del soggetto in rapporto agli obiettivi didattici e per consentire l'attivazione delle azioni di recupero, di approfondimento e di supporto alla motivazione;
- valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo, vale a dire riscontro della capacità di "agire" e quindi delle competenze acquisite per l'esecuzione di prestazioni professionali;
- valutazione dello stage (eventuale) che prevede il coinvolgimento dell'azienda come soggetto formativo partner e comprende la valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo e agite nel contesto lavorativo reale.

Le prove di valutazione nei percorsi di leFP vanno impostate in riferimento agli standard formativi minimi. Per la realizzazione delle prove di valutazione formative e professionali vanno utilizzati specifici strumenti, quali questionari, griglie di osservazione, prove scritte, controllo qualità dei prodotti formativi e similari, preventivamente predisposti e resi pubblici in fase di programmazione in coerenza con il tipo di competenza da valutare. In particolare la natura prettamente operativa della competenza può essere rilevata mediante assegnazione di compiti la cui realizzazione implica abilità derivanti anche da più discipline. Pertanto, valutare le competenze significa individuare strumenti per accertare quale e quanta operatività lo studente mette in campo per realizzare uno o più compiti ascritti a una o più competenze. La valutazione del possesso della competenza è da effettuare attraverso la somministrazione di più prove in un arco di tempo determinato e presuppone l'assimilazione delle conoscenze.

6.2 Certificazione dei Percorsi

Il processo di valutazione è alla base del sistema di certificazione che risponde all'esigenza di facilitare la spendibilità dei saperi e delle competenze conseguiti dagli allievi, di aumentare la trasparenza e la leggibilità dei documenti attestativi e di promuovere il riconoscimento dei crediti formativi. Secondo le indicazioni europee, la certificazione favorisce la mobilità delle persone in una dimensione territoriale (transitabilità a livello regionale, nazionale ed europeo) ed intersistemica (passaggi reciproci tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro).



L'oggetto proprio della certificazione, finale ed intermedia, nonché del riconoscimento formale del credito formativo è, pertanto, la competenza e non il percorso o il segmento di percorso (unità didattica - modulo - unità formativa) che è invece finalizzato al suo sviluppo.

Il sistema regionale di leFP richiama, in materia di certificazione finale ed intermedia e di standard formativi minimi relativi alle competenze di base e tecnico-professionali, il quadro comune normativo di riferimento per le Istituzioni Scolastiche e per gli Enti di Formazione, costituito dal combinato degli Accordi nazionali siglati in Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 gennaio 2004 e 5 ottobre 2006, dall'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 (Modelli A e B) e dal D.M. n. 86/2004.

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, i soggetti attuatori dei percorsi di leFP, ossia Istituti Professionali Statali ed Enti di Formazione, sono tenuti a fornire le certificazioni che attestano le competenze acquisite (finali o intermedie) in riferimento al profilo formativo e professionale del percorso prescelto di leFP ed in riferimento al raggiungimento degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali di cui all'Accordo del 29 aprile 2010.

Gli Accordi siglati a livello nazionale esplicitano alcune condizioni minime di raffrontabilità degli elementi di percorso in termini di Unità formative. Ai fini del raffronto tra i percorsi e del riconoscimento dei crediti, gli orientamenti nazionali richiedono infatti: una strutturazione della progettazione dei percorsi di leFP per unità formative e la rintracciabilità e la leggibilità di alcuni elementi delle unità formative, quali conoscenze e abilità, intesi quali fattori che documentano le competenze acquisite. I crediti formativi sono, pertanto, definiti in termini di competenze rispetto al Profilo prescelto, secondo gli obiettivi specifici di apprendimento determinati dal combinato di conoscenze-abilità descritte nel Repertorio.

La certificazione delle competenze è resa possibile, quindi, dalla progettazione dei percorsi formativi in unità formative formulate sulla base degli standard formativi e professionali previsti nel Repertorio. L'architettura del singolo percorso di leFP è, pertanto, organizzata con una struttura per moduli che consente di acquisire:

- dichiarazioni di competenza al termine di ogni modulo su segmenti di percorso rilasciate su modulistica regionale a seguito di una verifica interna a cura dei docenti e formatori coinvolti;
- certificazione delle competenze a conclusione dell'intero percorso. Tale certificazione finale è acquisibile:
- se è dimostrato il possesso da parte dell'allievo di tutte le dichiarazioni intermedie;
- se, a giudizio del soggetto attuatore (istituzione scolastica o ente di formazione), si ritiene che il candidato, pur in mancanza di alcune dichiarazioni intermedie, abbia acquisito complessivamente le competenze previste dal percorso di riferimento.

6.3 Modelli di Certificazione

I percorsi formativi di durata triennale e quadriennale si concludono rispettivamente con il rilascio di un attestato di qualifica professionale, corrispondente al livello EQF3 e di un diploma di tecnico professionale, corrispondente al livello EQF4, da parte della Regione, autorità pubblica competente in coerenza con l'Accordo rep.n. 252 del 20 dicembre 2012, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie di Trento e Bolzano sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo della Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2008, recepito con decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 13 febbraio 2013.

Per il rilascio delle attestazioni delle qualifiche e dei diplomi di tecnico professionale le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di Formazione, garanti del rispetto delle Certificazioni dei percorsi dovranno, pertanto, utilizzare i Modelli realizzati dal competente Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale in armonia con i format di cui agli allegati 5 e 6 all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni seduta del 27 luglio 2011.

La certificazione regionale in esito ai percorsi di leFP prevede, quindi, l'utilizzo dei seguenti modelli:



- a) Diploma di tecnico professionale Modello (pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana) in coerenza con il format Allegato 6 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011;
- b) Attestato di qualifica professionale Modello (pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana), in coerenza con il format Allegato 5 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011;
- c) il Certificato intermedio di competenza (Modello B), che è il modello di certificazione rilasciata, sia nell'ambito dei percorsi di leFP che nell'ambito complessivo dell'intero sistema educativo, su richiesta degli interessati ex Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni e ss.mm.ii;
- d) il Certificato delle Competenze di Base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che è il modello di attestazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti previsto dal D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010, in linea con il Quadro Europeo delle Qualifiche e ss.mm.ii;
- e) il Certificato di riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio dal sistema della Formazione Professionale alle classi degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, che è il modello A previsto dal D.M. n. 86 del 3 dicembre 2004 e ss.mm.ii;
- f) il Certificato di riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio dal sistema della Formazione Professionale al sistema dell' Istruzione per l'ammissione all'esame di qualifica presso gli Istituti di Istruzione Professionale o all'esame di licenza di maestro d'arte presso gli ex Istituti d'Arte (oggi licei artistici), che è il modello B di cui al D.M. n. 86 del 3 dicembre 2004 e ss.mm.ii;
- g) il Certificato di riconoscimento dei crediti formativi ai fini del passaggio dal sistema dell'Istruzione al sistema di Istruzione e Formazione Professionale, che è il modello C di cui all' Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 28 ottobre 2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

I modelli di cui sopra si assumono per:

- la certificazione finale in esito ai percorsi di leFP realizzati dagli Istituti Professionali e dagli Enti di Formazione Professionale;
- la certificazione intermedia delle competenze che è la certificazione degli esiti formativi in termini di conoscenze e abilità. Anche nell'ipotesi di interruzione del percorso ed in esito a qualsiasi segmento di formazione realizzato, ogni allievo ha diritto ad una certificazione delle competenze acquisite. Tale certificazione serve ad agevolare i passaggi reciproci ed interni tra Istruzione e leFP;
- la certificazione dei crediti formativi intesi, secondo il D.M. n. 174/2001, come "valore attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione e di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata".

Le Istituzioni Scolastiche/Formative si fanno garanti, attraverso i propri rappresentanti legali, del rispetto delle procedure organizzative e valutative previste dalle norme vigenti ai fini del rilascio delle certificazioni dei percorsi.

Per Unità Formativa si intende un'articolazione del percorso: a) in grado di identificare le mete formative intermedie, coerenti con gli obiettivi di esito dell'intero percorso; b) che contiene gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle competenze certificate, L'Accordo 28/10/04 (mod. B) indica chiaramente che il "termine viene assunto in una accezione ampia, in cui trovano spazio le possibili articolazioni e/o soluzioni modulari dei percorsi (siano esse U.F.C., o "Unità di Apprendimento", o altro) che non rispondano a criteri esclusivamente disciplinari (non si tratta pertanto di "Unità didattiche" o disciplinari) ma che siano caratterizzate da multidisciplinarietà e da una valutazione delle evidenze. Per Unità Formativa, infatti, si intende un'articolazione del percorso che sia in grado di identificare le mete formative intermedie, coerenti con gli obiettivi finali dell'intero percorso e che contenga gli obiettivi specifici di apprendimento necessari all'acquisizione delle competenze certificate. L'insieme delle Unità Formative permette il raggiungimento delle competenze di esito del percorso. La struttura



autoconsistente di ogni U.F. è funzionale alla certificabilità dei risultati intermedi di apprendimento." L'Accordo sopra citato indica altresì che "le ore sono riferite ad ogni unità formativa e non ai singoli contenuti delle stesse. I contenuti dell'Unità Formativa non devono essere generici, ma riferiti alle conoscenze ed alle capacità, individuati quali componenti della competenza; essi fanno riferimento alle aree di sapere 'toccate' dal percorso formativo e non alle singole materie trattate". Nel documento tecnico allegato all'Accordo Stato Regioni del 15/01/04 e relativo agli standard formativi minimi delle competenze di base si precisa che la "divisione tra le aree ha la funzione di accorpate le competenze in esito ai percorsi formativi e non coincide necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline". Tutto ciò è poi ripreso in modo esteso e sistematico nelle Linee Guida per la compilazione della certificazione intermedia modello B, ex Accordo 28/10/04, approvate nell'ambito dell'Accordo Stato - Regioni relativo agli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali del 5 luglio 2006, specificamente al punto 6 (competenze acquisite), del diploma e dell'attestato finale (modelli predisposti e pubblicati sul sito della Regione Siciliana EQF4-EQF3) in coerenza ai format di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni seduta del 27 luglio 2011.

7. Validità dell'Anno Formativo e Organizzazione delle Prove Finali

7.1 Obbligo di frequenza

Al fine della validità dell'anno formativo, occorre che il corsista abbia frequentato non meno del 75% del monte ore annuale previsto, fatte salve eventuali deroghe per gravi e comprovati motivi deliberate dal Collegio dei Docenti/Formatori e comunque non superiori al 10% del limite massimo consentito.

7.2 Esami di Qualifica Professionale Triennale/Quadriennale

L'anno scolastico/formativo ha inizio nel mese di settembre e si conclude nel mese di giugno, secondo il calendario scolastico emanato annualmente dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale. Gli stage formativi, potranno protrarsi sino al mese di luglio, dando la possibilità agli studenti di completare, qualora ve ne fosse la necessità, i percorsi.

L'esame previsto al termine del percorso triennale/quadriennale rappresenta la modalità attraverso la quale si riscontra nell'allievo la presenza di requisiti formativi, culturali e professionali tali da garantire il conseguimento della "Qualifica professionale".

Gli esami di qualifica si articolano in due momenti:

- A - Prove strutturate relative ai 4 assi culturali;
- B - Prove d'indirizzo specifico e colloquio sull'area di indirizzo

Fase A

Nel periodo precedente al termine delle lezioni, i docenti del corso, sulla base delle scelte didattiche operate durante il percorso formativo, sottopongono i candidati a prove strutturate pluridisciplinari di ammissione per l'accertamento delle competenze di base (con riferimento agli Assi culturali) e tecnico-professionali, al fine di verificare il conseguimento degli standard formativi previsti dal corso.

Alle suddette prove seguirà lo scrutinio finale, che costituisce la prima fase di valutazione d'esame, in cui il team dei docenti tiene in considerazione:

- a) gli esiti delle prove finali di ammissione;
- b) la frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiore al 75% del monte ore annuale;
- c) il percorso formativo triennale dell'allievo;
- d) gli esiti delle attività di formazione in alternanza scuola-lavoro

Allo scrutinio finale il team dei docenti esprime per ciascuna disciplina un voto in decimi.

La proposta di voto per ciascuna disciplina, o gruppo di discipline per cui è previsto un unico voto finale, viene così formulata:

- 80% in base al percorso formativo dell'allievo

- 20% in base all'esito delle prove

La media dei voti riportati in fase di scrutinio, tradotta in centesimi (..../100), costituirà il voto di ammissione / non ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

L'ammissione è deliberata a seguito della verifica dei seguenti elementi:

- frequenza di un numero di ore minimo per come previsto al punto 7.1;
- possesso della media di 6/10 nel profitto e almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

Per quanto riguarda l'attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, lo scrutinio deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale Statale

Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 60/100.

Fase B EQF3

L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso una prova d'indirizzo specifico e da un colloquio, l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita.

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico", che si presenterà come un problema aperto, che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione e realizzazione pratica. Oltre a tutte le materie che afferiscono all' area delle competenze tecnico professionali, potranno essere comprese anche le materie afferenti alle competenze di base che la Commissione d'esami ritiene più opportune.

La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva relativa alle diverse discipline venga espressa in un unico voto.

"Caso pratico" professionale	Nel caso pratico specifico, al candidato viene presentato un unico problema di tipo professionale, la cui soluzione dipende dalla capacità di saper utilizzare ed integrare le competenze acquisite nelle materie di indirizzo con le competenze delle materie dell'area comune che si ritengono propedeutiche per lo svolgimento del compito.
Colloquio	Partendo dalla proposta di un caso pratico di tipo professionale, il colloquio pluridisciplinare è finalizzato all'accertamento delle seguenti competenze: <ol style="list-style-type: none"> 1) Saper usare le conoscenze/competenze acquisite (possiede i nuclei concettuali fondamentali, sa analizzare nella sua complessità un progetto, un problema/una situazione tecnico-professionale ecc...) 2) Saper discutere su un problema concreto (sa motivare scelte e procedure ecc...) 3) Saper collegare ed integrare conoscenze (sa compiere collegamenti con problemi tecnico-professionali, processi produttivi, realtà aziendali, norme di settore ecc...) 4) Saper usare la lingua (utilizza il lessico di settore, sa esporre con chiarezza e coerenza logica, sa argomentare ecc...)

Fase B EQF4

L'esame di diploma costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso una prova d'indirizzo specifico e da un colloquio, l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita.

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico", che si presenterà come un problema aperto, che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione e realizzazione pratica. Oltre a tutte le materie che afferiscono all' area delle competenze tecnico professionali, potranno essere comprese anche le materie afferenti alle competenze di base che la Commissione d'esami ritiene più opportune.



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva relativa alle diverse discipline venga espressa in un unico voto.

"Caso pratico" professionale	Nel caso pratico specifico, al candidato viene presentato un unico problema di tipo professionale, la cui soluzione dipende dalla capacità di saper utilizzare ed integrare le competenze acquisite nelle materie di indirizzo con le competenze delle materie dell'area comune che si ritengono propedeutiche per lo svolgimento del compito.
Colloquio	Partendo dalla proposta di un caso pratico di tipo professionale, il colloquio pluridisciplinare è finalizzato all'accertamento del saper rappresentare: 1) la tipologia e l'ampiezza delle conoscenze acquisite; 2) la finalizzazione della gamma di abilità cognitive e pratiche; 3) il grado di responsabilità e di autonomia nello svolgimento delle varie attività; 4) la tipologia del contesto di operatività; 5) la presenza di ulteriori specializzazioni. Oltre che, più in generale, per le modalità di comportamento nei contesti sociali e lavorativi e per l'uso di strategie di autoapprendimento e autocorrezioni.

La Commissione provvederà a definire per ciascuna prova una griglia di valutazione, nella quale saranno riportati indicatori descrittivi.

Le prove d'esame sono valutate in centesimi.

7.3 Commissione d'Esame

La Commissione d'esame si insedia a conclusione della Fase A dell'esame di qualifica EQF3 e dell'esame di diploma EQF4.

È presieduta da un esperto designato dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale.

E' composta da due docenti dell'area professionale designati dal Consiglio di classe e da un esperto proveniente dal mondo del lavoro (settore affine a quello della qualifica da rilasciare) designato dal Dirigente dell'istituzione Scolastica/Formativa.

Il Presidente di Commissione ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle prove in base alla normativa e alle indicazioni operative di riferimento. In particolare deve:

- a) verificare la sussistenza del numero legale dei componenti della Commissione; organizzare la riunione preliminare;
- b) presidiare tutte le operazioni relative alla sessione d'esame;
- c) verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali;
- d) predisporre la documentazione ai fini dell'esposizione pubblica degli esiti;
- e) restare a disposizione per eventuale riconvocazione della Commissione per sessioni suppletive.

La Commissione all'atto di insediamento in riunione preliminare procede a:

- a) verificare i requisiti di ammissione dei candidati;
- b) concordare le caratteristiche, l'orario e le modalità di svolgimento della prova finale.

In caso di malattia o di impedimento di particolare gravità del candidato, comprovati da idonea documentazione, il Dipartimento Regionale di Istruzione e Formazione Professionale ha la facoltà, di riconvocare, in seconda sessione, la Commissione per lo svolgimento delle prove.

7.4 Composizione del Voto d'Esame

La Commissione, per il voto d'esame, ha a disposizione 20 punti, positivi e negativi, attribuiti secondo la seguente tabella:



Punteggio prove in decimi		Punti da attribuire alla Prova	Punti da attribuire alla prova
Da	A		
1,0	1,9	-14	-6
2,0	2,9	-11	-5
3,0	3,9	-8	-2
5,0	5,9	0	0
6,0		8	2
6,1	7,0	9	3
7,1	8,0	10	4
8,1	9,0	11	5
9,1	10	14	6

L'alunno risulta qualificato e/o diplomato quando riporta un punteggio complessivo di almeno 70/100.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma del punteggio di ammissione e del punteggio delle prove di esame.

Il punteggio è attribuito dalla commissione di esami a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale la proposta del Presidente della commissione.

La commissione formula la valutazione in centesimi con le seguenti modalità :

7.5 Rilascio dell'Attestato di Qualifica Professionale o Diploma di Tecnico Professionale

A conclusione della sessione di esame i risultati dovranno essere immediatamente pubblicati.

Le Istituzioni Scolastiche/Formative rilasceranno l'Attestato di Qualifica Professionale o il Diploma di Tecnico Professionale utilizzando, rispettivamente, i Modelli redatti dal Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale in coerenza con i Format allegato 5 o allegato 6 di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 luglio 2011. (reperibile sul sito del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale pubblicato in data 02.10.2015).

Per gli allievi non idonei la Commissione, in sede di verbalizzazione, dovrà esprimere in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla dichiarazione di non idoneità; tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dalla Commissione e non dovranno essere pubblicate.

7.6 Esami per i candidati con disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento

Le modalità di svolgimento degli esami per gli alunni disabili e per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prevedono l'effettuazione di prove equipollenti e/o l'uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti nella normale attività didattica e, se deliberato dal Consiglio di classe, la presenza del docente specializzato o in alternativa del personale esperto per la comunicazione

7.7 Esami di qualifica per i candidati esterni e gli alunni dei corsi serali e delle sezioni carcerarie degli istituti professionali

Possono partecipare agli esami di qualifica professionale i soggetti, di norma maggiori di diciotto anni e comunque che abbiano assolto all'obbligo di istruzione, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'istituzione scolastica nei limiti temporali stabiliti dalla stessa, che siano in possesso dei seguenti specifici requisiti:

- 1) Documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di leFP, tenuto conto anche degli obiettivi specifici di apprendimento delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la



qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione redatta dal datore di lavoro per comprovare l'attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.

- 2) Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione.
- 3) I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.
- 4) Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo.
- 5) Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere presentate ad un solo Istituto, entro i termini individuati da ciascuna istituzione scolastica;
- 6) Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
- 7) La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa ad una apposita commissione costituita nell'istituzione scolastica presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.
- 8) Detta commissione provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
- 9) I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato

In questo caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, l'istituzione scolastica, per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere all'accertamento del possesso di tutti gli obiettivi specifici di apprendimento dell'ordinamento di leFP, nonché alla determinazione del credito formativo. Le modalità dell'accertamento saranno identificate e predisposte dall'istituzione Scolastica in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non formale) ed alle esperienze lavorative del candidato in coerenza con la caratterizzazione degli obiettivi Specifici di Apprendimento in termini di competenza e Profili di Qualifica, nonché sulla base del riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati e/o di crediti formativi.

Gli alunni iscritti ai percorsi serali ed alle sezioni carcerarie, autorizzati fino al corrente anno scolastico, potranno effettuare gli esami di qualifica nel rispetto di quanto indicato al presente punto 7.7.

8. Passaggi Reciproci tra il Sistema dell'istruzione e il Sistema dell'istruzione e della Formazione Professionale e Passaggi interni al Sistema dell'istruzione e Formazione Professionale

La reversibilità dei passaggi tra indirizzi e percorsi è un fattore fondamentale per il conseguimento del successo formativo per tutti e per ciascuno. Per dare attuazione ai passaggi reciproci dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale al sistema scolastico e viceversa, nonché ai passaggi interni al sistema dell'istruzione e della Formazione Professionale, si adottano modalità e procedure trasparenti finalizzate al riconoscimento dei crediti formativi.

In questa ottica, si richiama in primo luogo quanto stabilito dal D.l. 11.11.2011, che indica i modelli secondo i quali devono essere rilasciati.



La certificazione delle competenze, formali, non formali e informali, costituisce lo strumento essenziale per l'attribuzione del credito formativo.

8.1 Passaggi Interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Al fine di consentire i passaggi interni al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale fra le diverse tipologie di percorsi definiti ai sensi del D.M. n. 4/2011 e ss.mm.ii., vengono individuati come modelli di certificazione:

1. il modello A (attestato di qualifica), redatto ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 20 febbraio 2014, valido per l'iscrizione al IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento del Diploma quadriennale.
2. il modello B (certificato di competenze intermedio che costituisce l'esito di un processo di riconoscimento di competenze al termine di una o più unità formative svolte durante il percorso), redatto ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 20 febbraio 2014;

Con riferimento all'attestato di Qualifica triennale o Diploma quadriennale (Modello A o D) o alla certificazione di competenze in itinere (Modello B), per i passaggi interni al Sistema di leFP un'apposita Commissione istituita presso le istituzioni Scolastiche/Formative, dopo avere valutato le competenze certificate (Modello A, D o B) e la documentazione del percorso formativo del candidato (Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado; il foglio notizie dell'alunno; i programmi svolti; le schede di valutazione finali per ciascun anno formativo; l'eventuale certificazione di percorsi integrativi extracurricolari; l'eventuale certificazione medica di disabilità e relativo PEI),

- a) accerta il livello delle competenze acquisite dall'allievo attraverso l'utilizzazione di appositi strumenti;
- b) ammette il candidato alla frequenza dell'anno formativo richiesto progettando e programmando apposite misure di accompagnamento in ingresso da effettuare nel periodo estivo o all'inizio dell'anno formativo, attraverso appositi e/o interventi di recupero, tutoraggio o laboratori di sviluppo delle competenze (LARSA).

Per il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi interni al Sistema di leFP viene adottato il citato Modello C, redatto ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 20 febbraio 2014.

8.2 Raccordi fra Canali Formativi Differenti

8.2.1 Passaggi dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione

Al fine di favorire il passaggio dal Sistema di Istruzione e Formazione Professionale al Sistema di Istruzione degli studenti che intendano proseguire il percorso di studi per il conseguimento del Diploma di istruzione superiore quinquennale, le Istituzioni Scolastiche/Formative sono tenute a certificare le competenze e a documentare il percorso formativo.

A tal fine si usano le seguenti certificazioni di competenze:

- certificazione di competenze acquisite (da compilare secondo il Modello A, D o B redatti ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 20 febbraio 2014 - pagelle finali e intermedie);
- certificazione delle competenze di base ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.M. n. 139/2007;
- certificazione, con l'indicazione dei livelli raggiunti, di eventuali percorsi extracurricolari e/o integrativi svolti, anche all'interno di LARSA.
- i programmi svolti per ogni anno formativo del percorso di istruzione e formazione professionale;
- il Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado;
- il foglio notizie alunno;
- l'eventuale certificazione medica di disabilità e il relativo PEI.

Il riconoscimento dei crediti formativi per il passaggio dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale è definito sulla base della normativa nazionale vigente. La Commissione esaminatrice dell'istituzione Formativa utilizza il modello C redatto ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 20 febbraio 2014. In ottemperanza a quanto previsto al del citato Accordo, il riconoscimento degli



apprendimenti e delle competenze acquisiti anche in contesti non formali ed informali deve essere effettuato secondo il Modello C.

8.3 Il Processo di riconoscimento dei Crediti Formativi

Il processo di riconoscimento dei crediti formativi prevede le seguenti fasi e regole di attuazione:

- 1) azioni di accoglienza ed orientamento, anche nella modalità di una consulenza individuale, per garantire sostegno e sviluppo nei processi di scelta del giovane e valorizzarne le competenze acquisite in contesti formali, non formali ed informali
- 2) costituzione della Commissione per i passaggi interni o per i passaggi dal Sistema di Istruzione al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale

Al riconoscimento dei crediti per i passaggi interni o verso il Sistema di leFP si provvede attraverso specifiche Commissioni.

Le Commissioni sono istituite presso le istituzioni scolastiche o enti di formazione professionale ogniqualvolta sia richiesto, su domanda dei soggetti interessati.

8.3.1 Composizione della Commissione per gli Enti di Formazione

Il Legale Rappresentante dell'Ente designa due formatori esperti in processi formativi e valutativi, variando la composizione della Commissione in relazione alle valutazioni da effettuare. Le Commissioni vengono designate dalle Istituzioni Formative, che possono avvalersi del contributo sia dei membri del team del percorso in ingresso sia di esperti esterni del mondo del lavoro e dell'istruzione.

8.3.2 Composizione della Commissione per le Istituzioni Scolastiche


Il Dirigente scolastico nomina i docenti che faranno parte della commissione, variando la composizione della stessa in relazione alle valutazioni da effettuare. La Commissione potrà essere eventualmente integrata da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, nominati dal Dirigente scolastico su indicazione tecnica della Commissione stessa. Nelle more della costituzione degli elenchi previsti dall'O.M. n.87/2004 le scuole possono designare esperti individuati attraverso le esperienze consolidate di rapporto scuola-lavoro.

Le Commissioni svolgeranno l'accertamento dei crediti attraverso:

1) documenti	L'esame e la raccolta degli elementi utili alla certificazione del credito avviene sulla base dell'apposita documentazione presentata dall'allievo e relative certificazioni, che costituiscono oggetto di valutazione della Commissione stessa che opera sulla base di criteri appositamente e preliminarmente definiti.
2) prove	Per un migliore accertamento delle competenze dell'allievo le Commissioni adotteranno gli strumenti che riterranno più utili allo scopo, attingendo all'ormai vasto repertorio di strumenti realizzati e sperimentati nel campo della formazione professionale e dell'orientamento long life.

9 Disposizioni finali

Le presenti Linee Guida contengono le modalità di progettazione e realizzazione dell'Offerta Formativa Regionale di leFP e fanno riferimento alle figure nazionali incluse nel Repertorio dell'Offerta di Istruzione e Formazione professionale (Allegati 1, 2, 3, 4 e 5). Il Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale, sentito il Tavolo Tecnico di Lavoro di cui al D.D.G. n. 1532 del 14 aprile 2011, provvede all'aggiornamento ed alle modifiche delle disposizioni contenute nel presente documento per



rispondere a ulteriori esigenze e al fine del loro adeguamento a indicazioni nazionali successivamente approvate.



[Handwritten signature]